

Giunta Regionale

Gabinetto del Presidente della Giunta

Servizio Segreteria e Affari generali della Giunta.
Affari generali della Presidenza. Pari opportunità

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Sonia Cioffi

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2009. 0063796
del 16/03/2009

OGGETTO 45 15



ALLA
DIREZIONE GENERALE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO: Iscrizione argomento all'ODG. Dell'Assemblea Legislativa

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGE

progetto di legge regionale "Modificazioni alla legge regionale n. 46/1995 - Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma". Proposta all'Assemblea legislativa.

(Deliberazione n. 275 del 13 marzo 2009)

Si unisce copia della succitata deliberazione n. 275 del 13.03.2009

Il Responsabile del Servizio
(Dot.ssa Sonia Cioffi)



40127 Bologna - viale Aldo Moro, 52 - Tel. 051.6395340 / 051.6395738 - Fax 051.6395785
e-mail: segiunta@regione.emilia-romagna.it

ANNO		NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP		Classif.	48	100	80	50	10	Fasc.	2009	1	

Progr.Num. 275/2009

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Legislativa

Servizio Segreteria Assemblea Legislativa

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Oggetto n. 4515

Prot. n. 8025

Comm. ass.re refer. III TERZA

Comm. ass.re consult. _____

Questo giorno Venerdì 13 del mese di Marzo
dell' anno 2009 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

IL RESPONSABILE



1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vice presidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Bruschini Marioluigi	Assessore
5) Campagnoli Armando	Assessore
6) Dapporto Anna Maria	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Pasi Guido	Assessore
9) Ronchi Alberto	Assessore
10) Sedioli Giovanni	Assessore
11) Zanichelli Lino	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: progetto di legge regionale "Modificazioni alla legge regionale n. 46/1995 - Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma". Proposta all'Assemblea legislativa.

Cod.documento GPG/2009/350

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/350

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che, con Legge regionale n°46 del 24 aprile 1995, è stato istituito il Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra nei territori dei comuni di Monchio delle Corti e di Corniglio, in Provincia di Parma;
- che in seguito alla istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2001, una parte del territorio a parco regionale ricadente in Comune di Corniglio è stata ricompresa nell'area protetta nazionale;
- che, per le ragioni di cui sopra, la Regione Emilia-Romagna, con l.r. n.7 del 2004 - all'art. 49, ha ridefinito i confini del suddetto parco e ne ha modificato la denominazione in "Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma", mantenendo le stesse finalità;
- che in questi ultimi anni in conseguenza dell'avvio dell'attività del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano si è manifestata con forza da parte dell'Ente di gestione l'esigenza di una revisione del ruolo dell'area protetta regionale per tenere conto del mutato quadro delle tutele conseguente all'istituzione dell'area protetta nazionale;
- che è maturata pertanto a livello locale la convinzione della necessità di ampliare il Parco regionale verso valle, nel territorio dei Comuni di Corniglio e Monchio delle Corti, includendo anche il Comune di Tizzano Val Parma, per interessare aree caratterizzate da attività agricole e zootecniche, attribuendo quindi al parco un forte ruolo di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle produzioni agro-alimentari, oltre che di integrazione con le politiche di conservazione del patrimonio naturale attuate dal restante territorio del Parco stesso;

Dato atto:

- che, l'Ente di gestione del parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma e la Provincia di Parma, nell'ambito delle proposte avanzate per il Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, di cui

all'art.12 della l.r. n. 6 del 2005, in corso di predisposizione, hanno richiesto formalmente alla Regione la ripерimetrazione del parco regionale e l'adeguamento delle finalità e degli obiettivi gestionali a quanto previsto dalla stessa l.r. 6 del 2005;

Considerato:

- che la proposta avanzata dai suddetti enti consiste nell'ampliamento complessivo del parco con particolare riferimento all'incremento dell'Area contigua;
- che la revisione dell'area a parco vero e proprio include il massiccio montuoso del Monte Caio, che costituisce un elemento importante per la conservazione del biodiversità;
- che l'area contigua del parco, allargata a quasi tutto il territorio dei Comuni di Corniglio, Monchio delle Corti e Tizzano Val Parma è fortemente caratterizzato da aree in cui l'agricoltura svolge diverse funzioni: ecologica, di prevenzione dei dissesti, di mantenimento di un elevato grado di biodiversità, economica, paesaggistica;

Valutata positivamente l'opportunità di ripерimetrazione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma, procedendo alla modificazione della sopracitata l.r. n. 46 del 1995, adeguandola nel contempo ai contenuti della successiva legge quadro regionale in materia di aree protette (l.r. n. 6 del 2005);

Considerato opportuno, in ragione del considerevole ampliamento del parco, procedere secondo quanto previsto dall'art. 17 "Istituzione" della l.r. n. 6 del 2005 ai commi 3 e 4 in merito alle consultazioni finalizzate alle predisposizione del progetto di legge.

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 17 della suddetta l.r. n. 6 del 2005 è stata esperita, in data 27 novembre 2008, una conferenza dei Comuni, della Provincia, della Comunità Montana e dell'Ente di gestione del parco interessati, nonché delle maggiori organizzazioni professionali agricole locali e regionali;
- che la suddetta conferenza è stata prolungata anche ad altri successivi incontri, svoltisi rispettivamente in data 17 dicembre 2008 e 23 gennaio 2009 per dar modo agli Enti locali e alle Organizzazioni professionali sopracitati di addivenire ad una condivisione degli obiettivi gestionali da perseguire a seguito dell'ampliamento del parco in questione;

Visto il progetto di legge regionale recante "Modificazioni alla legge regionale n. 46/1995 - Istituzione del Parco regionale

delle Valli del Cedra e del Parma", allegato parte integrante della presente deliberazione (allegato B) preceduto dalla relazione illustrativa (allegato A) e con la cartografia (allegato C);

Acquisito in merito il parere espresso, ai sensi della l.r. 3 del 1999, dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 2 marzo 2009;

Visto, per quanto concerne il potere di iniziativa per leggi e regolamenti, l'articolo 46, comma 5, dello Statuto regionale approvato con la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13;

Ritenuto, pertanto, di proporre all'Assemblea Legislativa Regionale l'approvazione del progetto di legge regionale sopra citato, ai sensi dell'art. 49 e seguenti dello Statuto regionale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Lino Zanichelli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per i motivi di cui in premessa qui richiamati quali parti integranti e sostanziali, di proporre all'Assemblea legislativa, per l'approvazione ai sensi dell'art. 49 e seguenti dello Statuto, il progetto di legge regionale "Modificazioni alla legge regionale n. 46/1995 - Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma" costituito da n. undici articoli, preceduto dalla relazione illustrativa, allegati A e B, e con la cartografia, allegato C, parti integranti della presente deliberazione.

Allegato A)

Relazione

Progetto di legge regionale "Modificazioni alla legge regionale n. 46/1995 "Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma"

Il Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra è stato istituito con la legge regionale n°46 del 24 aprile 1995 nei territori dei comuni di Monchio delle Corti e di Corniglio, in Provincia di Parma. L'intera area ricade nell'ambito territoriale della Comunità Montana Appennino Parma Est. Nel 2001, il Comune di Corniglio ha aderito al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2001) conferendo una parte dei territori ricadenti nel parco regionale; in conseguenza la Regione Emilia-Romagna con l'art. 49 della l.r. n.7 del 2004 ha ridefinito la denominazione (Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma) e i confini del parco regionale in oggetto, pur mantenendo le stesse finalità.

Fin dalla sua istituzione, il parco regionale, oltre a perseguire finalità di conservazione della natura, ha agito come soggetto catalizzatore di risorse umane, economiche e finanziarie, in grado di promuovere progetti e azioni condivisi tra i vari enti operanti sul territorio. In circa 10 anni di attività il Parco ha investito circa 8.000.000,00 Euro sul proprio territorio (dati al 2003) per progetti e azioni di sviluppo rurale, di turismo e riqualificazione, di conservazione della natura, di formazione, di ricerca, di educazione ambientale, in aggiunta a tutte le attività di gestione ordinaria.

In questi ultimi anni, in conseguenza dell'avvio dell'attività del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, si è manifestata con forza l'esigenza di una revisione del ruolo dell'area protetta regionale. Il costante lavoro, svolto in questi anni dall'Ente di gestione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma e degli altri parchi regionali limitrofi, ha creato le premesse per il riconoscimento, a livello nazionale, della zona di crinale, quale area strategica da tutelare in quanto importante "snodo" geografico e climatico tra il continente e la penisola italiana. E' maturata pertanto a livello locale la convinzione della necessità di rilanciare il Parco regionale con un ampliamento verso valle, nel territorio dei Comuni di Corniglio, Monchio delle Corti e Tizzano Val Parma, in aree caratterizzate da attività legate alla filiera del Parmigiano-Reggiano, e conferendo all'area protetta un forte ruolo di coniugazione della tutela con la valorizzazione del paesaggio e delle produzioni agricole ed agro-alimentari, oltre che di integrazione delle politiche di conservazione del patrimonio naturale attuate dal Parco nazionale.

I Comuni di Corniglio, Monchio delle Corti e Tizzano Val Parma, l'Ente di gestione del parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma, la Comunità Montana Parma est, la Provincia di Parma, nell'ambito delle proposte avanzate ai fini della redazione del

"Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000", di cui all'art.12 della l.r. n. 6 del 2005, in corso di predisposizione, hanno richiesto formalmente alla Giunta regionale la ripermimetrazione del parco regionale e l'adeguamento delle finalità e degli obiettivi gestionali secondo quanto previsto dalla stessa l.r. 6 del 2005.

Ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 6 del 2005 la Regione ha convocato appositi incontri sia con gli enti locali territorialmente interessati, che con le principali organizzazioni agricole per discutere in particolare l'integrazione degli obiettivi gestionali legati alla ripermimetrazione del parco.

La proposta consiste nell'ampliamento complessivo del parco con particolare riferimento ad un forte incremento dell'Area contigua. La superficie complessiva passerebbe dagli attuali 9.236 ettari a 26.794 ettari di cui, dagli attuali 1.778 ettari a 2.139 ettari destinati a parco e, dai 7.458 ettari attuali ai 24.655 ettari destinati ad area contigua.

Il ridisegno dell'area a parco vero e proprio include il massiccio montuoso del Monte Caio (mt. 1584 s.l.m.) formato da strati calcarenitici e marnoso-calcarei, con strati argillosi, caratterizzato da una flora composta da specie termofile fra cui un endemismo e, nel versante nord, da praterie, pascoli e faggete.

L'Area contigua del parco, allargata a quasi tutto il territorio dei Comuni di Corniglio, Monchio delle Corti e Tizzano Val Parma è fortemente caratterizzato dalla presenza della foraggicoltura. Prati, medicai, terreni incolti, si inframmezzano a boschi, siepi, filari di viti e alberi da frutto, canali, borghi e cascine. Questo "Paesaggio" che si è venuto a creare nel corso dei secoli, dall'interazione di fattori naturali e umani, è una diretta conseguenza della produzione del Parmigiano Reggiano.

In queste aree, quindi, l'agricoltura svolge diverse funzioni:

- agronomica ed ecologica: le culture a prati stabili o medicai aumentano fertilità e produttività dei terreni e riducono la quantità di nutrienti rilasciati nelle acque;
- di prevenzione dei dissesti: i prati e i medicai hanno un maggiore effetto di protezione del terreno rispetto all'effetto battente della pioggia e rispetto ai fenomeni di erosione da parte dell'acqua e del vento;
- di mantenimento di un elevato grado di biodiversità: attraverso lo sfalcio regolare dei prati stabili che assicura il mantenimento della flora spontanea e gli spazi aperti utili alla fauna selvatica;
- economica: la produzione del Parmigiano - Reggiano rappresenta da sempre la principale fonte di reddito che permette ai vari soggetti che operano nella filiera, a partire dalle aziende agricole, una redditività adeguata utile a contrastare l'abbandono del territorio e al mantenimento di un contesto sociale vitale;

- paesaggistica: i boschi, i prati, i borghi, la montagna e la collina che degrada verso valle concorrono a rendere più attrattive le attività ricreative, agrituristiche e turistiche in genere svolte in questa area.

La promozione dei prodotti agricoli e alimentari locali e tipici e il sostegno all'agricoltura eco-compatibile e sostenibile sarà al centro delle finalità del parco nella gestione dell'Area contigua.

Di seguito si riporta la descrizione dei contenuti di ciascun articolo.

L'articolo 1 estende l'ambito territoriale del parco al Comune di Tizzano Val Parma ed integra le finalità del parco stesso in accordo con la nuova perimetrazione.

L'articolo 2 viene inserito ex novo e contiene gli obiettivi gestionali del parco e le misure di incentivazione, sostegno e promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del parco come richiesto dall'art. 17 della l.r. 6 del 2005.

L'articolo 3 integra le norme di salvaguardia riferite al Parco e all'area contigua di cui all'art. 2 della l.r. 46 del 1995.

L'art. 4 contiene modificazioni all'art. 3 della l.r. 46 del 1995 adeguando la disciplina degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della l.r. 6 del 2005.

L'art. 5 contiene modificazioni all'art. 4 della l.r. 46 del 1995 inserendo il Comune di Tizzano Val Parma fra gli enti costituenti il Consorzio obbligatorio per la gestione del parco ed adeguando la disciplina dell'Ente alle disposizioni della l.r. n.6 del 2005.

L'art. 6 abroga l'art. 5 "Comitato tecnico-scientifico" della l.r. 46/95, organismo tuttavia previsto dalla l.r. n. 6 del 2005 a cui si rimanda.

L'art. 7 sostituisce l'art. 6 "Attuazione del parco" della l.r. 46/95 adeguandolo alle disposizioni della l.r. 6 del 2005.

L'art. 8 sostituisce l'art. 8 "Indennizzi" della l.r. 46/95 adeguandolo alle disposizioni della l.r. 6 del 2005.

L'articolo 9 sostituisce l'art. 9 "Vigilanza e sanzioni" della l.r. 46 del 1995 adeguandolo alle disposizioni della l.r. 6 del 2005.

L'articolo 10 detta norme transitorie e finali demandando all'attuale Consorzio, in attesa della costituzione del nuovo ente di gestione, la gestione funzionale del parco e dell'area contigua ripерimetrati.

L'articolo 11 sostituisce l'allegato cartografico A alla l.r. n.46 del 1995.

Allegato B)

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE:

"MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 46/1995 - ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA"

Articolo 1

Modificazioni all'art.1 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma) è sostituito dal seguente:

"1. Con la presente legge è istituito il parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma".

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito con il seguente:

"2. Le finalità del parco sono:

a01) la valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale di montagna connesso alle produzioni tipiche con particolare riguardo al Parmigiano Reggiano;

a02) la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;

a) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:

- specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zocosenosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;

- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;

- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;

b) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;

c) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;

d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse."

3. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 46 del 1995 dopo la parola "Corniglio" si inseriscono le parole ", di Tizzano Val Parma".

Articolo 2

Integrazione alla legge regionale n. 46 del 1995

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 è inserito il seguente articolo 1-bis "Obiettivi gestionali e misure di incentivazione":

"1. Obiettivi gestionali del parco sono:

a) coinvolgimento delle aziende agricole operanti sul territorio dell'area protetta e delle loro associazioni professionali, alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo Statuto dell'Ente di Gestione e dall'art. 33 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del Sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000);

b) valorizzazione dei prodotti agro-ambientali locali e sostegno alle attività agricole eco-compatibili;

c) realizzazione di un sistema integrato nel territorio della comunità montana per la conservazione e lo sviluppo sostenibile fra parco nazionale, parco regionale, paesaggio naturale e seminaturale protetto, SIC, ZPS;

d) coinvolgimento delle associazioni locali di cacciatori nella gestione faunistico - venatoria dell'Area contigua;

e) monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali e allo status di conservazione delle specie animali e vegetali, con particolare riguardo per le specie di interesse comunitario;

f) gestione delle popolazioni faunistiche al fine di assicurare la funzionalità ecologica e la vocazione agricola del territorio.

2. Le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del Parco sono:

a) il sostegno alle produzioni tipiche e locali attraverso la valorizzazione del paesaggio del Parmigiano - Reggiano;

b) il sostegno per il recupero degli edifici storici, rurali e dei borghi;

c) il sostegno alle attività agricole tipiche;

d) la valorizzazione delle stazioni per gli sport invernali esistenti finalizzata alla promozione del turismo pluristagionale sostenibile e compatibile con le finalità del parco."

Articolo 3

Modificazioni all'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1995

1. L'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 "Norme di salvaguardia"

1. Al parco istituito ai sensi dell'art. 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui ai seguenti commi 2, 3, 4 e 5.

2. Con riferimento alle zone di parco, è vietato:

a) introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il

piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;

b) eseguire nuove attività edilizie ed impiantistiche;

3. Tra le attività vietate di cui alla lettera b) del precedente comma 2 non rientrano:

1) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e del disinquinamento del territorio;

2) gli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;

3) gli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente.

4. Tra le attività ammesse di cui al precedente comma 3 sono comunque compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20%. Sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia.

5. Con riferimento alle aree contigue:

a) si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti;

b) sono mantenute le oasi di protezione della fauna e le zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della legislazione vigente."

Articolo 4

Modificazioni all'art. 3 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

"1. Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli artt. 24, 25, 26, 27 e 28 della l.r. n. 6 del 2005."

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è soppresso.

3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

"4. Le determinazioni del piano territoriale del parco fanno salve le utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della l.r. n. 6 del 2005."

4. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

"5. Alle previsioni del piano territoriale si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 12 della legge regionale n. 20 del 2000."

5. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

"6. L'efficacia del piano territoriale del parco è disciplinata dall'art. 31 della l.r. n. 6 del 2005."

Articolo 5

Modificazioni all'art. 4 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

"1. L'Ente di gestione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma è un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma e altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 6 del 2005."

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 46 del 1995 sono soppressi.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 46 del 1995 viene aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Consorzio di gestione del parco è disciplinato dal capo II della l.r. n. 6 del 2005."

Articolo 6

Modificazioni all'art. 5 della legge regionale n. 46 del 1995

1. L'art. 5 della legge regionale n. 46 del 1995 è soppresso.

Articolo 7

Modificazioni all'art. 6 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della l.r. n. 6 del 2005:

- a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
- b) il Regolamento del Parco;
- c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione."

Articolo 8

Modificazioni all'art. 8 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 59 della l.r. n. 6 del 2005."

Articolo 9

Modificazioni all'art. 9 della legge regionale n. 46 del 1995

1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 "Vigilanza e sanzioni"

1. L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della l.r. n. 6 del 2005."

Articolo 10

Modificazioni all'art. 10 della legge regionale n. 46 del 1995

1. L'art. 10 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10 "Norme transitorie e finali"

1. Fino alla costituzione del nuovo Ente di gestione del parco tutte le funzioni di competenza sui territori a Parco ed Area contigua sono svolte dall'attuale Consorzio.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della l.r. n. 6 del 2005 ed in particolare dei titoli III e IV."

Articolo 11

Sostituzione della cartografia

1. La cartografia di cui all'allegato A della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituita dall'allegato cartografico alla presente legge.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi


GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/350

data 04/03/2009

IN FEDE

Giuseppe Bortone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Bortone', with a long horizontal stroke extending to the right.

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
DOTT.SSA SONIA GIOFFI